

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 11377/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11377 del 2024, proposto da Alda La Ferrera, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Santoro e Francesco Giuseppe Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, Formez P.A., Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Paolo Artale, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

dei seguenti atti e/o provvedimenti inerenti il Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo bandito dalla Commissione interministeriale RIPAM e pubblicato sulla piattaforma InPA il 5 aprile 2024, Codice CT (Distretto della Corte di Appello di

Catania):

A) la Graduatoria rettificata dei vincitori del concorso, pubblicata in data 9 agosto 2024, in cui non è stata inserita la ricorrente;

B) la non conosciuta graduatoria finale di merito sia dei vincitori che degli idonei del succitato concorso, non pubblicata né comunicata alla ricorrente (la quale ha avuto notizia unicamente della propria posizione in graduatoria in data 22 agosto 2024), nella parte in cui è stato erroneamente attribuito alla stessa il punteggio di 26,325 punti;

C) ove occorra, i non conosciuti verbali e/o atti e/o note della Commissione di concorso nella parte in cui è stato assegnato alla ricorrente il punteggio di 26,325 punti);

D) ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi incluso ove esistente, il verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori alla prova scritta per il Distretto della Corte d'Appello di Catania, nonché dell'elenco (non conosciuto) dei candidati idonei per il Distretto di Corte d'Appello di Catania, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;

nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a.

delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Catania.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, Formez P.A. e della Commissione Interministeriale Ripam;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto sussistente il *fumus boni iuris* in relazione alla doglianza afferente l'omessa attribuzione del punteggio previsto per il diploma di specializzazione per le professioni legali posseduto dalla ricorrente. Tanto perché, pur trattandosi di titolo non correttamente dichiarato in domanda, in quanto inserito nel riquadro afferente i master, l'indicazione dello stesso in quest'ultima, sia pure secondo modalità ed in spazi non appropriati, avrebbe comunque dovuto indurre l'Amministrazione, anche in esito alla eventuale attivazione del soccorso istruttorio, ad attribuire alla parte ricorrente il punteggio spettante ai sensi dell'articolo 6 del bando, ravvisandosi, nella specie, una irregolarità dichiarativa meramente formale e non anche una omissione;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la domanda cautelare della parte ricorrente, ordinando all'Amministrazione di rinnovare la valutazione dei titoli di quest'ultima entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, al fine di aggiungere al punteggio già attribuitole quello omesso in relazione al posseduto diploma di specializzazione, con conseguente aggiornamento della graduatoria;

Ritenuto altresì, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali del Forzez P.A. e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimare;

- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b.- in ordine alle prescritte modalità, il Formez P.A. ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Formez P.A. ed il Ministero della Giustizia:

- 3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- 4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";
in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- 5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina

sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

Ritenuto di dover fissare per la discussione del ricorso nel merito l'udienza pubblica del 6 maggio 2025;

Ritenuto infine che le spese della presente fase seguano la soccombenza e vengano liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione.

Ordina l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami con le modalità di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 maggio 2025.

Condanna al pagamento delle spese della presente fase cautelare le Amministrazioni resistenti, in solido fra loro, che liquida in euro 1000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Referendario

Monica Gallo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Monica Gallo

IL PRESIDENTE

Rita Tricarico

IL SEGRETARIO